

Prot. n.

Responsabile del procedimento: Giovanni Lovisetti

Rif. fascicolo n.

Responsabile dell'istruttoria:

Vs. Rif. n.

Gignod, 18 ottobre 2010

**VIA FAX - URGENTE**

Ai **Comuni** per cui opera il servizio associato per l'“alta valle”  
Alla cortese attenzione dei **Sindaci**,  
dei **Segretari comunali**, degli **Addetti al front office** e dei **Responsabili degli Uffici tecnici**

e p.c. alle Comunità montane

**Grand Combin**  
**Grand Paradis**  
**Mont Emilius**  
**Valdigne Mont Blanc**

al referente dell'**Organismo di Coordinamento dello Sportello Unico**  
presso il Consiglio permanente degli Enti locali della Valle d'Aosta

al dirigente del **Servizio Associato dello “Sportello Unico degli Enti locali della Valle d'Aosta” per la “bassa valle”**  
presso la Comunità montana Mont Rose

al dirigente del **Servizio dello “Sportello Unico degli Enti locali della Valle d'Aosta” per il Comune di Aosta**

LORO SEDI

**OGGETTO: lotterie istantanee e autorizzazioni ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.**

-----  
**DIRETTIVA N. 20.**

Alcuni operatori autorizzati alla vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (“Gratta e vinci”) si sono rivolti ai front office dello Sportello e in generale ai Comuni al fine di ottenere l'autorizzazione di cui agli art. 86 o 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” **qualora non già nella disponibilità degli stessi.**

Infatti, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha chiesto, negli atti di gara per individuare i concessionari per la vendita dei “gratta e vinci”, che i soggetti aggiudicatari della gara imponessero ai propri punti vendita la richiesta di apposita licenza per commercializzare i prodotti in questione. Tale forma di licenza è stata individuata alternativamente in quelle previste negli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S..

Le motivazioni che hanno indotto l'AAMS ad assumere tale posizione risiedono nel fatto che il tipo di prodotto in questione, sebbene non presenti alcuni caratteri di altre forme di gioco, che hanno indotto il legislatore a prevedere espressamente la necessità di una licenza di pubblica sicurezza, può dar luogo a forme di circolazione di denaro che, a giudizio dell'Amministrazione, devono essere gestite da soggetti muniti dei necessari caratteri di onorabilità e affidabilità.

La richiesta dell'AAMS ha generato non poche problematiche applicative che hanno visto nel contesto nazionale, a quanto ci è dato conoscere, da una parte le Questure sostenere la loro incompetenza al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 88 per la lotteria in questione, non considerandola abilitabile dalla "licenza per l'esercizio delle scommesse", dall'altra alcuni Comuni sostenere che le funzioni amministrative attribuite ai Comuni, riguardano esclusivamente il "gioco lecito", restando di esclusiva competenza dello Stato la materia delle "lotterie nazionali ad estrazione istantanea", di cui al D.M. 12 febbraio 1991, n. 183 e del "gioco d'azzardo", categoria nella quale rientra a pieno titolo il cosiddetto "Gratta e Vinci" chiamato anche "lotteria istantanea", gestito dalla società "Lotterie Nazionali S.r.l." per conto dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in quanto trattasi di una tipologia di gioco che consente vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro.

Per questa e altre problematiche sia le Questure che l'AAMS hanno richiesto al Ministero dell'Interno di fornire indicazioni per la vendita dei "gratta e vinci" o meglio dei biglietti delle lotterie istantanee.

In attesa che si chiarisca il quadro di riferimento, ai fini di non creare disagio agli operatori interessati e gestire in maniera coordinata la questione determinatasi, a seguito dell'usuale concertazione con l'Organismo di coordinamento dello Sportello unico, **si è infine giunti alla decisione di prendere in carico la stessa come Sportello, predisponendo un apposito modello, che si allega alla presente e che sarà reso nel più breve tempo possibile disponibile sul sito istituzionale e attivando un apposito flusso procedimentale.**

In tal modo, qualora si chiarisse la non necessità di un regime autorizzatorio o una sua diversa articolazione, sarà possibile adottare gli opportuni provvedimenti, in forma univoca per il contesto valdostano, atti alla conformazione dei procedimenti in corso.

Con la presente siamo quindi a richiedere agli addetti di front office di rendere noto agli utenti dell'opportunità della presentazione del modello succitato e di inserire nel sistema informativo le comunicazioni eventualmente già presentate pur se su diversa modulistica.

Si rammenta inoltre quanto disposto dall'art. 153, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza" ossia che *"per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia"* e che quindi, in particolare, i soggetti già in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio di attività turistico ricettive non necessitano di specifiche autorizzazioni per le lotterie istantanee così come richiesto dall'AAMS.

Si precisa che pur trattandosi di regime autorizzativo riferentesi al T.U.L.P.S., si è fatta la scelta di ricondurlo a un procedimento autocertificato per il costante e tradizionale indirizzo giurisprudenziale della Corte Costituzionale che vede i compiti della polizia amministrativa regionale e locale non rientranti nelle misure di prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico, ma piuttosto in un insieme di poteri attribuiti all'ente locale al fine di garantire, da eventuali turbative, lo svolgimento di funzioni amministrative devolute dallo Stato ai Comuni, con la conseguenza che per detta attività sono applicabili i disposti dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e dell'art. 22 della l.r. 19/2007.

Ringraziando per l'attenzione e per la collaborazione che vorrete accordare, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si coglie l'occasione per inviarVi i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO  
PER L'ALTA VALLE  
(dott. Giovanni Lovisetti)

Allegati: modello MPU LI 01